

Spett.li  
**Cienti**  
Loro Sedi

Modena, li 22 Maggio 2020

**OGGETTO: Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) – misure urgenti per far fronte all’emergenza COVID 19**

Con il D.L. 19.05.2020 n. 34 è stato emanato il decreto c.d. decreto “Rilancio”, in vigore dal giorno stesso di pubblicazione in G.U. Di seguito si trasmette una sintesi delle principali novità.

***Sospensione dei versamenti:***

Il termine per effettuare i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è stato differito al **16.09.2020** in un’unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili (senza applicazione di sanzioni e interessi).

Nello specifico i versamenti sospesi sono:

<b>Versamenti sospesi</b>	<b>Vecchio termine di effettuazione</b>	<b>Nuovo termine di effettuazione</b>
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020, parte dei <i>soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza</i> (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), relativi a: <ul style="list-style-type: none"><li>- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li><li>- contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL;</li><li>- versamenti IVA.</li></ul>	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

<p>Versamenti scadenti nel mese di marzo da parte dei <i>soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione</i> con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 , relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IVA;</li><li>- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li><li>- contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.</li></ul>	<p>31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020</p>	<p>16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020</p>
<p>Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte di <i>soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi</i> di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IVA;</li><li>- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li><li>- contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL.</li></ul>	<p>30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020</p>	<p>16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020</p>
<p>Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 da parte di <i>soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione</i> a partire dall'1.4.2019 e relativi a :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IVA;</li><li>- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li><li>- contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.</li></ul>	<p>30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020</p>	<p>16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020</p>
<p>Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno 2020, da parte delle <i>federazioni</i></p>	<p>30.6.2020 in unica</p>	<p>16.9.2020 in unica</p>

<i>sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. relativi a:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- IVA;</li><li>- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</li><li>- contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL.</li></ul>	soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 da parte <i>degli enti non commerciali</i> , compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, relativi a: <ul style="list-style-type: none"><li>- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</li><li>- contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.</li></ul>	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

#### Esclusione dei versamenti IRAP:

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del *saldo IRAP* relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019;
- dalla *prima rata* dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

L'importo relativo al versamento della prima rata dell'acconto 2020 sarà determinato in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Tuttavia, ai fini del calcolo del saldo Irap 2020 (dichiarazione Irap 2021) la prima rata di acconto, non versata, concorrerà figurativamente insieme alla seconda rata di acconto con scadenza novembre 2020, al calcolo dell'imposta da versare a saldo.

Si specifica infine che rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").

### ***Indennità per autonomi, collaboratori e dipendenti:***

Per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori sono state rifinanziate.

Per il mese di **Aprile 2020** è riconosciuta un'indennità di **600,00 €** che sarà erogata automaticamente ai soggetti che hanno già ricevuto dall'Inps l'indennità di marzo 2020 (non si deve presentare un'ulteriore domanda).

Soggetti a cui è riconosciuta l'indennità:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
- collaboratori sportivi.

Per il mese di **Maggio 2020** è riconosciuta un'indennità di **1.000,00 €** solo ad alcuni soggetti e al ricorrere di particolari condizioni:

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per il mese di **Maggio 2020** è riconosciuta un'indennità di **600,00 €** per le *altre categorie* ad eccezione:

- degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (Artigiani e Commercianti);
- degli operai agricoli a tempo determinato.

### ***Contributi a fondo perduto:***

È previsto un *Contributo a fondo perduto* per imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro e che hanno subito una riduzione di almeno due terzi nel mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Soggetti esclusi:

- Professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
- Lavoratori dello spettacolo;
- Professionisti iscritti ad un Ordine.

### *Misura del contributo*

Il contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tale somma sarà esclusa da tassazione.

### *Domanda per la fruizione*

Il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate, previa presentazione di istanza telematica le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

## **Ricapitalizzazione delle società'**

*Soggetti:*

- Le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative (ad esclusione di quelle che operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo) aventi sede legale in Italia e regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese:
  - con fatturato fra i 5 e i 50 milioni;
  - che hanno subito una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale sociale a favore di tali società interamente versato in denaro, ai soci che effettuano il versamento compete un credito d'imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021. Inoltre, alla società compete un credito d'imposta, anch'esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all'ammontare dell'aumento di capitale effettuato.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d'imposta massimo di 400.000,00 euro).

L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

6

## **Crediti di imposta**

### CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'importo versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il credito di imposta è pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, *leasing* o concessione di **immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

Tale credito è utilizzabile nella dichiarazione de redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

### SANIFICAZIONE

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanter) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

### PUBBLICI ESERCIZI

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione *in luoghi pubblici* viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico.

Il credito d'imposta spetta fino nel limite di 80.000,00 euro per ciascun beneficiario.

7

### ***Superbonus 110%***

È prevista una detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, per specifici interventi di:

- riqualificazione energetica;
- riduzione del rischio sismico;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 nonché agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

- 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di *isolamento termico* delle superfici opache verticali e orizzontali;

- 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle *parti comuni degli edifici* per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 30.000,00 euro per gli interventi su *edifici unifamiliari* per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per poter beneficiare dell'agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti.

Detti requisiti minimi devono assicurare almeno uno dei seguenti punti:

1. il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;
2. il conseguimento della classe energetica più alta.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi sull'immobile adibito ad abitazione principale, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) per lo sconto in fattura: un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- b) per la cessione della detrazione: l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Lo Studio restando a disposizione per qualunque chiarimento o approfondimento si rendesse necessario, porge cordiali saluti.

Burani & Lancellotti  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

